



Contratti e illeciti nel Regolamento Bruxelles I-bis: la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nel caso *Wikingerhof**

Francesca Maoli*

SOMMARIO: 1. Inquadramento della vicenda ed il quesito posto alla Corte di giustizia. – 2. I fori speciali in materia contrattuale ed extra-contrattuale di cui al regolamento (UE) n. 1215/2012 (e già previsti dal regolamento (CE) n. 44/2001). – 3. Recenti sviluppi nella giurisprudenza della Corte di giustizia: i principi espressi nella sentenza *Wikingerhof*. – 4. Conclusioni: possibili conseguenze in punto di giurisdizione per i contratti conclusi con i gestori di piattaforme online.

1. La vicenda ha origine da un'azione proposta al giudice tedesco dalla società *Wikingerhof GmbH & Co. KG* (gestore di un albergo in Germania) contro la nota piattaforma *Booking.com*, avente sede legale nei Paesi Bassi. La società attrice lamentava la violazione delle norme tedesche in materia di concorrenza e di abuso di posizione dominante, in quanto si sarebbe trovata costretta ad accettare condizioni generali di contratto inique a fronte del potere contrattuale detenuto dalla *Booking.com* sul mercato dei servizi di intermediazione e dei portali di prenotazione alberghiera.

* Assegnista di ricerca in Diritto dell'Unione europea presso l'Università di Genova.

Il tribunale di primo grado e il giudice d'appello dichiaravano la propria incompetenza territoriale ed internazionale, ritenendo che nel caso di specie non ricorressero i presupposti per fondare la giurisdizione secondo la disciplina prevista dal regolamento (UE) n. 1215/2012. In particolare, i giudici tedeschi osservavano come non fosse possibile applicare né il foro speciale in materia contrattuale previsto dall'art. 7, n. 1, del regolamento – sulla base del luogo di esecuzione dell'obbligazione contrattuale dedotta in giudizio – né il foro speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi, di cui al successivo n. 2 del medesimo articolo e fondato sul luogo dell'evento dannoso. Inoltre, nel contratto concluso tra la Wikingerhof e la Booking era presente una clausola di *electio fori* in favore delle autorità giurisdizionali di Amsterdam (Paesi Bassi).

Il *Bundesgerichtshof* (Corte federale di giustizia), adito in sede di ricorso per cassazione, rilevava l'invalidità della clausola di proroga della giurisdizione, in quanto stipulata in violazione dei requisiti stabiliti dall'art. 25 del Regolamento (UE) n. 1215/2012. Con riferimento, invece, all'applicabilità di uno dei fori speciali di cui all'art. 7, il giudice tedesco proponeva un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, al fine di inquadrare correttamente la fattispecie nell'ambito della materia contrattuale o extra-contrattuale. Il procedimento principale, infatti, aveva ad oggetto l'imposizione di determinate condizioni contrattuali da parte di un'impresa in posizione dominante, ritenute dall'attore contrarie alle norme di diritto della concorrenza, e delle quali si chiedeva l'immediata cessazione/disapplicazione. Occorreva pertanto stabilire se la domanda rientrasse nel campo di applicazione del foro speciale in materia di illeciti civili, o se al contrario dovesse ritenersi compresa nella materia contrattuale alla luce del rapporto sinallagmatico esistente tra le parti.

2. La disciplina sulla distribuzione della competenza giurisdizionale contenuta nel Regolamento (UE) n. 1215/2012 – che trova il proprio antecedente storico nel Regolamento (CE) n. 44/2001¹ – si ispira, come noto, agli obiettivi di integrazione economica e di buon funzionamento del mercato interno che caratterizzano l'azione dell'Unione europea (anche) nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile². Dalla prospettiva del diritto

¹ Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

² In argomento A. BONOMI, *Il diritto internazionale privato dell'Unione europea: considerazioni generali*, in A. BONOMI (a cura di), *Diritto internazionale privato e cooperazione giudiziaria in materia civile*, Torino, 2009, p. 12 ss.; F. POCAR, *The "Communitarization" of Private International Law and its Impact on the External Relations of*

internazionale privato e processuale europeo, l'agevolazione degli scambi commerciali transfrontalieri passa attraverso una più facile circolazione dei provvedimenti giurisdizionali e attraverso meccanismi che consentano di evitare i conflitti positivi o negativi di giurisdizione (e quindi il contrasto fra giudicati)³. I criteri di competenza giurisdizionale previsti dal regolamento si incentrano, inoltre, sull'obiettivo di garantire una ragionevole prevedibilità del giudice competente.

In particolare, accanto al foro generale del domicilio del convenuto⁴, il regolamento introduce alcuni fori speciali previsti per materie specifiche (a cui sia aggiungono i titoli di giurisdizione esclusiva e quelli a tutela della parte debole), che hanno natura facoltativa⁵. Pur restando ferma la competenza del giudice del domicilio del convenuto, nelle fattispecie indicate all'art. 7 del regolamento (UE) n. 1215/2012 l'attore ha la possibilità di radicare la controversia anche dinanzi ad un'altra autorità giurisdizionale⁶.

Il criterio speciale di giurisdizione per le controversie in materia contrattuale prevede al n. 1, lettera a) che una persona domiciliata in uno Stato

the European Union, in A. MALATESTA, S. BARIATTI, F. POCAR (eds.), *The External Dimension of EC Private International Law in Family and Succession Matters*, Padua, 2008, p. 3 ss. Con specifico riferimento ai regolamenti europei in materia civile e commerciale U. MAGNUS, *Introduction*, in U. MAGNUS, P. MANKOWSKI (eds.), *Brussels Ibis Regulation – Commentary*, Köln, 2016, p. 1 ss.; S. M. CARBONE, C.E. TUO, *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale*, Torino, 2016, p. 3 ss.

³ Come espressamente previsto dall'art. 81 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che costituisce la base giuridica per l'adozione degli atti normativi nel settore della cooperazione giudiziaria civile. Si vedano R. CLERICI, *Articolo 81*, in F. POCAR, M. C. BARUFFI (a cura di), *Commentario breve ai trattati dell'unione europea*, Padova, 2014, p. 500 ss.; A. BONOMI, *Il diritto internazionale privato dell'Unione europea*, cit., p. 19 ss.; R. CAFARI PANICO, *Lo spazio di libertà sicurezza e giustizia nel Trattato di Lisbona*, in M.C. BARUFFI (a cura di), *L'evoluzione del sistema comunitario a 50 anni dalla sua istituzione*, Padova, 2008, p. 51 ss.

⁴ Art. 4 del regolamento (UE) n. 1215/2012.

⁵ S.M. CARBONE e C.E. TUO, *Il nuovo spazio giudiziario*, cit., p. 85 ss.

⁶ L'attribuzione di una possibilità di scelta in capo all'attore, nel contesto di un sistema improntato sul principio *actor sequitur forum rei*, è giustificata dalle specifiche caratteristiche della controversia e dai collegamenti, considerati rilevanti dal legislatore europeo, tra la stessa e una determinata giurisdizione. Sulla *ratio legis* che sottende la disposizione in esame vedi, per tutti, P. MANKOWSKI, *Article 7*, in U. MAGNUS, P. MANKOWSKI (eds.), *Brussels Ibis Regulation*, cit., p. 143 ss. Non a caso, secondo una parte della dottrina le disposizioni in esame determinano sia la competenza internazionale che quella territoriale nell'ambito di uno Stato membro, avendo come obiettivo quello di designare direttamente il foro competente a livello locale, senza che occorra fare ricorso alle disposizioni di diritto processuale civile degli ordinamenti nazionali: così P. MANKOWSKI, *Article 7*, cit., p. 144. Diversamente F. SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel Regolamento (UE) n. 1215/2012 (rifusione)*, Padova, 2015, p. 110 ss. Vedi inoltre la sentenza della Corte di giustizia del 3 maggio 2007, causa C-386/05, *Color Drack GmbH*, ECLI:EU:C:2007:262, punto 30, pubblicata anche in *Il Diritto Marittimo*, 2010, p. 483 ss., con nota di M. LOPEZ DE GONZALO. Sulla sentenza anche E. ADOBATI, *In caso di consegna di beni mobili in più luoghi di uno stesso Stato membro è competente a dirimere le controversie il giudice del luogo della consegna principale*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2007, p. 746 ss.

membro possa essere convenuta in un diverso Stato membro “davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio”⁷. Luogo di esecuzione che, come precisato dalla Corte di giustizia⁸, deve essere individuato alla stregua della legge sostanziale applicabile al rapporto, da individuarsi in forza delle norme di diritto internazionale privato della *lex fori* oppure della eventuale normativa materiale uniforme esistente a livello internazionale e applicabile al contratto in oggetto⁹. La successiva lettera b), invece, ha natura speciale e regola due particolari fattispecie contrattuali, relative alle ipotesi di “compravendita di beni” e “prestazione di servizi”: in tali ipotesi, il luogo di esecuzione è quello, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati (o i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati) in base al contratto¹⁰.

Il foro speciale in materia extracontrattuale, dal canto suo, attribuisce competenza all’autorità giurisdizionale “del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire” (art. 7, n. 2 del Regolamento (UE) n. 1215/2012)¹¹. Il *locus commissi delicti* indicato dalla disposizione è da interpretarsi in via autonoma, con una definizione che – secondo le indicazioni fornite dalla Corte di giustizia – comprende sia il luogo dell’evento che il luogo in cui si è verificato il danno principale e diretto¹². Si tratta del c.d. principio

⁷ Con una formulazione che si discosta, seppure lievemente, dal foro speciale in materia contrattuale già previsto dall’art. 5, n. 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 44/2001, il quale faceva riferimento al “luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita”.

⁸ Sentenza del 23 aprile 2009, causa C-533/07, *Falco Privatstiftung*, ECLI:EU:C:2009:257, punti 48 ss., e già con riferimento alla Convenzione di Bruxelles del 1968 la sentenza del 6 ottobre 1976, causa 12/76, *Industrie Tessil Italiana Como*, ECLI:EU:C:1976:133; sentenza del 6 ottobre 1976, causa 14/76, *De Bloos*, ECLI:EU:C:1976:134; sentenza del 29 giugno 1994, causa C-288/92, *Custom Made*, ECLI:EU:C:1994:268. Vedi però, più di recente, la sentenza dell’11 novembre 2020, causa C-433/19, *Elmes Property Services Limited*, ECLI:EU:C:2020:900.

⁹ In dottrina S. M. CARBONE, M. FRIGO, L. FUMAGALLI, *Diritto processuale civile e commerciale comunitario*, Milano, 2004, p. 16 ss.; P. FRANZINA, *La giurisdizione in materia contrattuale*, Padova, 2006, p. 371 ss.; C. SILVESTRI, *Il «forum contractus» nella convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 tra prospettive e retrospettive*, in *Foro Italiano*, 2000, IV, p. 430 ss.

¹⁰ I criteri di competenza giurisdizionale previsti dalla lettera b) trovano applicazione solo nell’ipotesi in cui essi riconducano al giudice di uno Stato membro: in caso contrario, così come in tutte le altre ipotesi in cui sia impossibile applicare tali criteri, soccorre la regola residuale di cui alla successiva lettera c), che rinvia nuovamente alla regola generale in materia contrattuale di cui alla lettera a). Si veda la sentenza del 23 aprile 2009, causa C-533/07, *Falco Privatstiftung*, ECLI:EU:C:2009:257, punti 43 ss.

¹¹ Sulla disposizione si vedano, *ex multis*, P. MANKOWSKI, *Article 7*, cit., p. 262 ss.; S.M. CARBONE, C.E. TUO, *Il nuovo spazio giudiziario*, cit., p. 119 ss.; P. DE CESARI, *Diritto internazionale privato dell’Unione europea*, Torino, 2011, p. 91 ss.; F. SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere*, cit., p. 157 ss.

¹² Sentenza del 30 novembre 1976, causa 21/76, *Mines de potasse d’Alsace*, ECLI:EU:C:1976:166, punti 12 ss.

dell'ubiquità, secondo il quale, nell'ipotesi di illeciti complessi dove il *locus actus* ed il *locus damni* siano localizzati in Stati membri diversi, entrambi tali luoghi sono da considerarsi rilevanti ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale.

Nel determinare il rispettivo campo di applicazione dei due fori speciali, la Corte di giustizia ha maturato nel corso del tempo un approccio fondato su nozioni autonome di diritto dell'Unione europea. Già a partire dalla analoga disposizione contenuta nell'art. 5, n. 3, del Regolamento (CE) n. 44/2001 e della Convenzione di Bruxelles del 1968¹³, si è affermato che i titoli di giurisdizione previsti, rispettivamente, in materia contrattuale ed extracontrattuale si escludono reciprocamente¹⁴. In particolare, la nozione di obbligazione derivante da un illecito civile doloso o colposo ha carattere residuale rispetto alla fattispecie avente natura contrattuale: secondo una definizione di tipo negativo, si ricade nella materia extracontrattuale tutte le volte in cui non ci si trovi di fronte ad un obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti dell'altra (caratteristica tipica delle obbligazioni di tipo contrattuale)¹⁵.

Il medesimo approccio è stato ripreso nella più recente sentenza *Brogstetter*, dove la Corte di giustizia ha precisato che una controversia deve essere qualificata come rientrante nella materia contrattuale se le parti sono vincolate da un contratto e la condotta del convenuto è da considerarsi inadempimento di tale contratto¹⁶. Non è, pertanto, sufficiente che tra le parti sussista un rapporto di tipo contrattuale, essendo anche necessario che la domanda proposta dall'attore trovi la propria causa nella violazione dei diritti

¹³ Sussiste, infatti, una linea di continuità nelle decisioni della Corte di giustizia che vertono sull'interpretazione delle disposizioni contenute nella Convenzione di Bruxelles del 1968, nel regolamento (CE) n. 44/2001 e nel Regolamento (UE) n. 1215/2012, ogniquale volta le disposizioni di tali strumenti possono essere considerate equivalenti: sentenza dell'8 maggio 2019, causa C-25/18, *Brian Andrew Kerr*, ECLI:EU:C:2019:376, punto 19; sentenza dell'8 luglio 2013, causa C-147/12, *ÖFAB*, ECLI:EU:C:2013:490, punto 28 ss.

¹⁴ Sentenza del 27 settembre 1988, causa C-189/87, *Kalfelis*, ECLI:EU:C:1988:459, punto 17.

¹⁵ Sentenza del 17 settembre 2002, causa C-334/00, *Fonderie Officine Meccaniche Tacconi SpA*, ECLI:EU:C:2002:499, punti 21 ss. Per un commento alla sentenza, si vedano P. FRANZINA, *La responsabilità precontrattuale nello spazio giuridico europeo*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 2003, p. 714 ss.; P. BERTOLI, *Criteri di giurisdizione e legge applicabile in tema di responsabilità precontrattuale alla luce della sentenza Fonderie Meccaniche Tacconi*, in *Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale*, 2003, p. 109 ss.; P. LOMBARDI, *Brevi note sulla più recente giurisprudenza comunitaria relativa alla convenzione di Bruxelles del 1968: il caso Tacconi*, in *Contratto e Impresa/Europa*, 2002 p. 1259 ss.

¹⁶ Sentenza del 13 marzo 2014, causa C-548/12, *Brogstetter*, ECLI:EU:C:2014:148, punto 24. Si vedano anche la sentenza del 7 marzo 2018, cause C-274/16, C-447/16 e C-448/16, *Flightright GmbH*, ECLI:EU:C:2018:160, punto 59 ss.; sentenza del 10 settembre 2015, causa C-47/14, *Holterman Ferho Exploitatie BV*, ECLI:EU:C:2015:574, punto 70 ss.; sentenza del 4 ottobre 2018, causa C-337/17, *Feniks sp. z o.o.*, ECLI:EU:C:2018:805, punto 40 ss.

e degli obblighi derivanti dal contratto che vincola le parti¹⁷. Ne consegue che l'interpretazione del contratto in questione risulta indispensabile per stabilire la liceità o l'illiceità del comportamento rimproverato al convenuto¹⁸. Al contrario, nelle controversie aventi ad oggetto obbligazioni extracontrattuali, non è necessario esaminare il contenuto del contratto, in quanto la liceità o meno della condotta deve risultare da disposizioni di legge e l'esistenza di un'obbligazione al riguardo prescinde da quella di un rapporto contrattuale.

3. Nel caso *Wikingerhof*, occorre stabilire se la condotta addebitata alla società Booking.com, consistente in un abuso di posizione dominante attraverso l'imposizione di condizioni generali di contratto, ricadesse nella materia contrattuale o extracontrattuale ai fini dell'applicazione di uno dei fori speciali di cui all'art. 7, numeri 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 1215/2012. L'interpretazione resa dalla Corte di giustizia, nel delimitare il rispettivo campo di applicazione delle due predette disposizioni, riprende le conclusioni rese in *Brositter*, adottando tuttavia un approccio parzialmente differente che si apprezza nello specifico contesto delle controversie civili in materia di concorrenza¹⁹.

In primo luogo, è utile analizzare il passaggio della sentenza in cui la Corte di giustizia sembra focalizzare l'attenzione sulla scelta, in capo all'attore, di avvalersi di uno dei fori speciali di cui all'art. 7 del Regolamento, nonché sul contenuto specifico della domanda attorea sulla base del diritto posto a fondamento della *causa petendi*. L'applicabilità dei criteri di giurisdizione di cui all'art. 7, numeri 1 o 2, dipenderebbe “da un lato, dalla scelta dell'attore di avvalersi o meno di una di tali norme sulla competenza speciale e, dall'altro, dall'esame, da parte dell'autorità giurisdizionale adita, delle condizioni specifiche previste da tali disposizioni”²⁰. Una formula che, secondo una parte della dottrina, avrebbe l'effetto di introdurre un nuovo requisito per l'applicazione dei fori speciali, fondato sulla libera scelta dell'attore, fermo restando che il giudice adito ha comunque il dovere di verificare la ricorrenza dei requisiti stabiliti dalla disposizione invocata a fondamento della giurisdizione²¹.

¹⁷ Sentenza del 13 marzo 2014, causa C-548/12, *Brositter*, ECLI:EU:C:2014:148, punto 26.

¹⁸ Sentenza del 13 marzo 2014, causa C-548/12, *Brositter*, ECLI:EU:C:2014:148, punto 25.

¹⁹ Per un commento alla sentenza, si veda P. LE MORE, *Clarifying the Enforceability of Jurisdiction Clauses for Private Actions of Competition Law: Case C-59/19 Wikingerhof*, in *Journal of European Competition Law & Practice*, 2021, p. 1 ss.

²⁰ Sentenza del 24 novembre 2020, causa C-59/19, *Wikingerhof*, ECLI:EU:C:2020:950, punto 29.

²¹ Così G. CUNIBERTI, *Freedom of Choice in Wikingerhof*, in *EAPIL Blog*, 9 dicembre 2020.

Invero, il citato passaggio della sentenza sembra piuttosto valorizzare la natura alternativa dei fori speciali previsti dal Regolamento, i quali possono essere invocati in via facoltativa dall'attore per radicare la giurisdizione presso un giudice diverso da quello del domicilio del convenuto.

Nella sentenza in commento, quindi, la Corte riprende la classica distinzione tra le nozioni di materia contrattuale ed extracontrattuale, fondata su un meccanismo di reciproca esclusione tra le disposizioni di cui al n. 1 ed al n. 2 dell'art. 7 e su definizioni autonome di diritto dell'Unione europea²². Si esclude, pertanto, qualsiasi qualificazione del rapporto giuridico in base al diritto nazionale applicabile. La Corte ribadisce, inoltre, la necessità di interpretare restrittivamente i fori speciali in esame²³, i quali si pongono come eccezioni al foro generale del domicilio del convenuto e sono previsti dal Regolamento sulla base di un collegamento particolarmente stretto tra la controversia e l'autorità giurisdizionale, al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia²⁴.

In particolare, come già affermato in *Brogstetter*, nella sentenza in esame si stabilisce che un'azione rientra nella materia contrattuale se l'interpretazione del contratto esistente ed efficace tra le parti appare indispensabile per stabilire la liceità o l'illiceità del comportamento che si rimprovera al convenuto e che fonda la domanda risarcitoria²⁵. E, secondo quanto precisato dalla Corte, questa eventualità si verifica quando l'attore fonda la propria azione sulle clausole di un contratto. Al contrario, qualora la domanda attorea invochi le norme sulla responsabilità da illecito civile doloso o colposo, escludendo la necessità di fare ricorso al contenuto del contratto, la *causa petendi* rientra nella materia extracontrattuale. Proprio quest'ultima ipotesi sembra ricorrere, afferma la Corte, nel procedimento principale, dove l'azione proposta contro la società Booking.com si fonda sulla violazione delle norme di diritto tedesco in materia di concorrenza, indipendentemente dal rapporto contrattuale esistente tra le parti. Ciò induce a concludere per la qualificazione della fattispecie nell'ambito del foro speciale in materia extracontrattuale ai sensi dell'art. 7, n. 2 del Regolamento.

Invero, la verifica della giurisdizione da parte del giudice adito costituisce una sorta di "prima qualificazione" della fattispecie, che precede l'esame nel merito della controversia e delle allegazioni delle parti. In questa fase, la questione decisiva risulta essere l'interpretazione delle disposizioni in punto di giurisdizione e la riconduzione della controversia ad una di esse: ai fini di

²² Sentenza *Wikinghof*, cit., punto 23 ss.

²³ Sentenza *Wikinghof*, cit., punto 26.

²⁴ Sentenza *Wikinghof*, cit., punto 28.

²⁵ Sentenza *Wikinghof*, cit., punto 32.

questa operazione ermeneutica, il giudice non è vincolato dalla legge nazionale astrattamente applicabile, dovendo tenere conto solamente dei principi e delle definizioni autonome di diritto dell'Unione europea²⁶. Pertanto, stabilire se una controversia ricade nella materia contrattuale o extracontrattuale dipenderà non tanto dalla invocazione di determinate disposizioni di legge, ma dall'interpretazione della disposizione eurounitaria (eventualmente già oggetto di precedenti decisioni rese dalla Corte di giustizia). Ciò fermo restando che oggetto dell'esame saranno necessariamente le allegazioni attoree, tramite le quali la domanda principale è portata all'attenzione del giudice adito²⁷.

La decisione in esame sembra essere coerente con questo approccio, nel momento in cui – fatta salva l'ulteriore verifica da parte del giudice del rinvio – favorisce la qualificazione della domanda nell'ambito del titolo di giurisdizione in materia di illeciti civili dolosi o colposi, fondando la propria posizione sulla base della *causa petendi* e sulla base del fatto che l'obbligazione asseritamente violata dal convenuto sussisteva indipendentemente dal contratto esistente tra le parti.

La sentenza in esame può essere letta come un parziale ridimensionamento di un orientamento che favoriva l'espansione della materia contrattuale rispetto a quella extracontrattuale²⁸. Pur riguardando nello specifico il diritto della concorrenza, le conclusioni della Corte di giustizia si pongono in senso favorevole ad una qualificazione extracontrattuale della fattispecie, anche quando le pratiche asseritamente anticoncorrenziali sono “messe in atto nell'ambito del rapporto contrattuale che vincola l'attore al convenuto”. Invero, nel caso di specie, l'interpretazione delle clausole contrattuali rileva ai fini di valutare l'esistenza di un abuso di posizione dominante, quale elemento di prova²⁹. Pertanto, il contratto esistente tra le parti costituisce il contesto di riferimento nell'ambito del quale si sviluppa la controversia, ma non è di per sé determinante ai fini dell'applicazione del foro speciale in materia contrattuale³⁰.

²⁶ In argomento si veda I. QUEIROLO, *Article 27*, in U. MAGNUS, P. MANKOWSKI (eds.), *Brussels I bis Regulation*, cit., p. 692.

²⁷ Sulla verifica della giurisdizione in base al *petitum* sostanziale ed alla *causa petendi*, si vedano da ultimo le sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 18 dicembre 2020, n. 29107, in *Società*, 2021, p. 731 ss., e del 9 gennaio 2020, n. 156, in *Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale*, 2020, p. 898 ss.

²⁸ La stessa sentenza del 13 marzo 2014, causa C-548/12, *Brogssitter*, ECLI:EU:C:2014:148, è stata assunta dalla dottrina a fondamento di questo approccio restrittivo: si veda P. MANKOWSKI, *Wikingerhof: A View from Hamburg*, in *EAPIL Blog*, 9 December 2020.

²⁹ Come osserva M. LEHMANN, *Wikingerhof: CJEU Reestablishes Equilibrium between Contract and Tort Jurisdiction*, in *EAPIL Blog*, 7 December 2020.

³⁰ In passato, simili considerazioni avevano indotto la Corte di giustizia a ricondurre nella materia dell'illecito civile le domande volte a far valere la responsabilità della controparte

Un'impostazione che, come anche riconosciuto dalla Corte, risulta conforme agli obiettivi di prossimità e di buona amministrazione della giustizia perseguiti dal Regolamento³¹, soprattutto con riferimento alla previsione di fori speciali ed alternativi rispetto al criterio generale del domicilio del convenuto. In effetti, nel caso di specie, il giudice tedesco risulta essere l'autorità giurisdizionale più vicina al mercato interessato dal presunto comportamento anticoncorrenziale³², per questo maggiormente adatta a reperire e valutare gli elementi di prova posti alla base delle allegazioni delle parti.

4. Come osservato nel corso della presenta analisi, la sentenza *Wikinghof* richiama i principi già espressi nella sentenza *Brogstetter*, con specifico riferimento alla delimitazione del rispettivo campo di applicazione dei fori speciali in materia contrattuale ed extracontrattuale. D'altra parte, in alcuni passaggi, la sentenza sembra ristabilire un equilibrio tra le due disposizioni di cui all'art. 7, n. 1 e n. 2 del Regolamento, discostandosi da un precedente orientamento che – secondo alcuni autori – tendeva a dilatare il campo di applicazione del foro speciale in materia contrattuale. Invero, il rapporto di reciproca esclusione che sussiste tra i due titoli di giurisdizione non può esaurirsi in una applicazione meramente negativa del foro speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi, sulla base della sola assenza di un obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti dell'altra. Occorre osservare come nel caso di specie sussista un rapporto contrattuale tra le parti, che tuttavia rappresenta soltanto il contesto di riferimento nell'ambito del quale si inserisce la condotta asseritamente illecita. Coerentemente con l'inquadramento della fattispecie effettuato sulla base della *causa petendi*, la Corte giunge ad una qualificazione autonoma, sulla base dei principi e delle regole di diritto dell'Unione europea contenute nel Regolamento (UE) n. 1215/2012.

Inoltre, nel chiarire la distinzione tra materia contrattuale ed extracontrattuale ai fini della competenza giurisdizionale, con specifico riferimento agli illeciti anticoncorrenziali dove la condotta si sostanzia nell'imposizione di condizioni generali di contratto inique, la Corte di giustizia preferisce un approccio favorevole al radicamento della causa presso il giudice più vicino all'attore. La decisione di ricondurre la fattispecie alla

contrattuale per atti di concorrenza sleale, in quanto la mera esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti in causa non vale a qualificare automaticamente la condotta asseritamente concorrenziale come inadempimento delle obbligazioni contrattuali esistenti: sentenza dell'8 luglio 2013, causa C-147/12, *ÓFAB*, ECLI:EU:C:2013:490, punto 35 ss.

³¹ Considerando n. 16 del Regolamento (UE) n. 1215/2012.

³² Sentenza *Wikinghof*, cit., punto 37.

materia extracontrattuale non è priva di conseguenze sul piano delle relazioni che si instaurano tra il gestore di una piattaforma online ed il professionista che usufruisca di tali servizi. In tale ipotesi, conformemente alle statuizioni contenute nella sentenza in esame, la giurisdizione spetta al giudice del luogo in cui si trova il mercato rilevante (segnatamente, dove l'evento dannoso è avvenuto), che normalmente coincide con il luogo in cui ha sede l'attore e vittima dell'atto di concorrenza sleale. Ciò, naturalmente, al di fuori dei casi in cui le parti abbiano concluso un valido accordo di proroga della competenza giurisdizionale ai sensi dell'art. 25 del Regolamento (UE) n. 1215/2012.

ABSTRACT

Contracts and torts in the Brussels I-bis Regulation: the judgment of the Court of Justice of the European Union in the Wikingerhof case

The paper analyzes the judgment delivered on 24th November 2020 by the European Court of Justice, case C-59/19, *Wikingerhof GmbH & Co. KG c. Booking.com BV*, contextualizing it within the issue of the distinction between contractual and non-contractual matters, for the purposes the application of the grounds of jurisdiction established by the Regulation (EU) No. 1215/2012. After outlining the discipline of special grounds of jurisdiction referred to in art. 7, numbers 1 and 2 of the Regulation, the contribution examines the novelty elements of the decision compared to the previous case law of the Court of Justice, as well as the aspects of continuity with respect to the latter. The interpretation made by the Court of Justice, in establishing the respective field of application of the two aforementioned provisions, takes up the conclusions made in previous judgments, nevertheless adopting a partially different approach that is appreciated in the specific context competition law.

Contratti e illeciti nel regolamento Bruxelles I-bis: la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nel caso Wikingerhof

Il contributo esamina la sentenza resa dalla Corte di giustizia il 24 novembre 2020, nella causa C-59/19, *Wikingerhof GmbH & Co. KG c. Booking.com BV*, contestualizzandola nell'ambito della questione della distinzione tra materia contrattuale ed extracontrattuale, ai fini e per gli effetti dell'applicazione della disciplina sulla competenza giurisdizionale prevista dal Regolamento (UE) n. 1215/2012. Dopo aver delineato la disciplina dei fori speciali di cui all'art. 7, numeri 1 e 2, del Regolamento, il contributo esamina gli elementi di novità della decisione rispetto alla precedente giurisprudenza della Corte di giustizia, nonché gli aspetti di continuità rispetto a quest'ultima. L'interpretazione resa dalla Corte di giustizia, nello stabilire il rispettivo campo di applicazione delle due predette disposizioni, riprende le conclusioni rese precedenti arresti, adottando tuttavia un approccio parzialmente differente che si apprezza nello specifico contesto delle controversie civili in materia di concorrenza.